



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Ufficio Circondariale marittimo Fano

**ORDINANZA N° 04/2015**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Fano,

- VISTA** la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della navigazione marittima e interna prot. n°DEM3/1823 in data 19/07/2002 in materia di bunkeraggio;
- VISTA** il dispaccio prot. n°88893 in data 24/09/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO** il vigente regolamento portuale, reso esecutivo con propria Ordinanza n°14/2001 in data 25/05/2011;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 30, 59, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario aggiornare il regime di disciplina delle attività di bunkeraggio nell'ambito portuale di Fano, allo scopo di seguire a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità durante lo svolgimento delle stesse;
- VISTI** gli atti d'ufficio,

**ORDINA**

**Articolo 1**

È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio" da eseguirsi nel porto di Fano.

**Articolo 2**

L'allegato "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio" abroga e sostituisce il TITOLO III del "Regolamento del porto di Fano", reso esecutivo con propria Ordinanza 14/2011 in data 25/05/2011, in premessa citato.

### **Articolo 3**

L'Autorità marittima è da intendersi manlevata da ogni tipo di responsabilità direttamente o indirettamente riconducibile a comportamenti difformi da quanto previsto nel presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene inviata ai soggetti interessati nonché pubblicizzata mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito Web istituzionale

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata ai sensi:

- degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- dell'art. 53, comma 3 del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii, per le violazioni commesse con unità da diporto.

Fano, 16/03/2015

F.to IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Fabrizio MARILLI



*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Ufficio Circondariale marittimo Fano

## **REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO**

**EDIZIONE MARZO 2015**

## TITOLO I GENERALITÀ

### **Articolo 1**

*(Campo di applicazione)*

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano:

- a. alle operazioni di bunkeraggio alle unità navali ormeggiate nel porto di Fano;
- b. al rifornimento operato presso distributori fissi presenti in ambito portuale.

### **Articolo 2**

*(Definizioni)*

Ai fini del presente regolamento, si sono adottate le seguenti definizioni:

- **Autorità marittima:** l'Ufficio Circondariale marittimo di Fano;
- **prodotti petroliferi:** combustibili e lubrificanti di cui alla categoria C dell'articolo 1 Titolo II del *Decreto Ministeriale 31 luglio 1934* e ss.mm./ii.;
- **bunkeraggio:** il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi, combustibili e infiammabili, destinati alla propulsione e ai servizi delle unità navali, di qualsiasi tipologia;
- **nave:** l'unità navale da rifornire;
- **autobotte:** quei veicoli (motrici e rimorchi) rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme dell'Associazione nazionale controllo combustibili e dall'Ispettorato della Motorizzazione civile, nonché di quelle contenute nel *Decreto Ministeriale 31 luglio 1934* e ss.mm./ii.;
- **impianto fisso:** i depositi con oleodotti terminali a banchina come definiti dall'art. 44 del *Regio Decreto n. 1303 in data 20 luglio 1934*, nonché i distributori automatici fissi come definiti dal *Decreto Legislativo n. 32 in data 11 febbraio 1998*;
- **vigilanza antincendio e antinquinamento:** la sorveglianza effettuata a bordo della nave rifornita dal personale preposto nel corso di tutta l'operazione di bunkeraggio;
- **vigilanza a terra:** la sorveglianza effettuata in banchina dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, o dal personale abilitato alla "guardia ai fuochi" del servizio integrativo antincendio portuale, nel corso delle operazioni di rifornimento della nave a mezzo autobotte.

**Articolo 3**  
*(Modalità di bunkeraggio)*

Nell'ambito del porto di Fano le operazioni di bunkeraggio possono essere effettuate:

- con combustibili liquidi e lubrificanti il cui punto di infiammabilità (determinato con il sistema a vaso chiuso) sia uguale/superiore a 60°C.;
- utilizzando i distributori automatici fissi ubicati lungo le banchine e, in casi eccezionali, a mezzo autobotte. I citati distributori automatici fissi sono atti al rifornimento di carburante ad unità da traffico locale, da pesca e da diporto. Qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, presso tali distributori potranno essere erogati combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 60°C.

**Articolo 4**  
*(Soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di rifornimento)*

Le imprese che intendono esercitare nel porto di Fano il servizio di rifornimento mediante autobotte, devono presentare la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) alla Capitaneria di porto di Pesaro.

Le concessioni demaniali marittime per l'installazione degli impianti/distributori fissi in banchina sono rilasciate dal Comune di Fano.

**Articolo 5**  
*(Esenzioni)*

Il presente regolamento non si applica:

- a. alle operazioni di approvvigionamento di prodotti combustibili e lubrificanti contenuti in fusti, per le quali si rimanda alla particolare disciplina prevista per l'imbarco di pezzi pesanti e voluminosi su navi cisterna;
- b. alle navi militari, limitatamente all'organizzazione di bordo, che dovranno garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento secondo propri regolamenti di servizio.

## **TITOLO II**

### **NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO**

#### **Articolo 6** *(Illuminazione)*

I rifornimenti devono avvenire, di massima, durante le ore diurne;  
Nel caso si verifichi la necessità di procedere ad operazioni di rifornimento in ore notturne, la zona dovrà essere adeguatamente illuminata e l'intensità di illuminazione non dovrà risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro; In ogni caso l'impianto di illuminazione deve essere conforme a tutte le normative vigenti in materia.

#### **Articolo 7** *(Inquinamento)*

È responsabilità del comandante dell'unità, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, rendere disponibili e pronti all'uso, sia una riserva di sabbia che attrezzature atte ad arginare/contrastare eventuali colaggi/sversamenti (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti ecc.).

Durante lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio, il comandante dell'unità rifornita, deve altresì predisporre un regolare e continuo servizio di vigilanza antincendio e antinquinamento, a mezzo del personale di bordo.

Prima dell'inizio e durante le operazioni di rifornimento il comandante della nave rifornita e gli altri addetti agli impianti devono verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito.

Qualora si verifichino fuoriuscite, eventi dannosi e/o situazioni di potenziale pericolo, il comandante della nave e gli addetti al rifornimento, debbono immediatamente sospendere le operazioni di rifornimento, informare tempestivamente l'Autorità marittima, nonché provvedere a porre in essere tutte le azioni ritenute opportune, in base all'evento verificatosi e per evitare che le conseguenze del medesimo si aggravino.

Sono comunque a carico del fornitore del servizio e/o del comandante di bordo, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese eventualmente derivanti dall'evento verificatosi per la bonifica della zona inquinata.

#### **Articolo 8** *(Condizioni meteorologiche)*

Le operazioni di bunkeraggio devono essere eseguite esclusivamente con condizioni meteo marine massimamente favorevoli.

In caso di peggioramento delle condizioni meteomarine, o in presenza di scariche atmosferiche, le operazioni di rifornimento/bunkeraggio, se già iniziate, devono essere **immediatamente sospese**. Di tale sospensione e dell'eventuale ripresa delle operazioni deve essere tempestivamente informata la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Fano.

### **Articolo 9**

*(Disposizioni generali)*

I rifornimenti non potranno essere eseguiti in concomitanza con lo svolgimento di operazioni commerciali e/o di lavori a bordo dai quali possano derivare calore o scintille.

Le navi intente nelle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva la bandiera "B" del Codice Internazionale dei Segnali o, di notte e in caso di scarsa visibilità, una luce rossa.

In ogni caso, durante le operazioni di rifornimento e in prossimità delle stesse, è sempre vietato fumare.

Tutte le unità che si trovano a navigare nella zona di mare prossima a quella interessata alle operazioni di bunkeraggio, devono manovrare con cautela, procedendo a lento moto, onde evitare che il moto ondoso generato possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

### **Articolo 10**

*(Caratteristiche delle manichette)*

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura, periodicamente controllate/verificate/manutenute e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertarne l'integrità, come previsto nella *Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unità di gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo n. 105 in data 21 settembre 2000*.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, sul quale devono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (*Decreto Ministeriale 03 maggio 1984*).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale militare che effettua i controlli a bordo, devono contenere le seguenti informazioni :

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;

- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette.

Il dato relativo alla “massima temperatura di esercizio” da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate successivamente al 01 luglio 2002.

### **Articolo 11**

*(Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio)*

**Per le operazioni di bunkeraggio mediante autobotte**, oltre al comandante della nave da rifornire e, qualora designato, l'ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono solidamente responsabili il titolare della ditta fornitrice e l'autista/operatore dell'autobotte.

**Per il bunkeraggio a mezzo impianto fisso in banchina e “stazioni di servizio” (distributore automatico fisso)**, oltre al Comandante dell' unità da rifornire e, qualora designato, l'ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono solidamente responsabili, il gestore dell'impianto e operatore della stazione di rifornimento.

### **TITOLO III**

## **DISPOSIZIONE PER IL BUNKERAGGIO MEDIANTE AUTOBOTTI**

### **Articolo 12**

*(Requisiti delle autobotti)*

I veicoli cisterna (autobotti, motrici e rimorchi) utilizzati per il servizio di bunkeraggio, devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di quelle previste dalla vigente normativa per il trasporto di merci pericolose su strada (*ADR*) e di quelle contenute nel *Decreto Ministeriale 31 luglio 1934* e ss.mm./ii..

### **Articolo 13**

*(Condizioni e banchine/approdi idonei allo svolgimento delle operazioni a mezzo autobotti)*

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte possono essere autorizzate per prodotti con punto d'inflammabilità (determinato con il sistema vaso chiuso) uguale o superiore a 60° C.

Salvo eventuali eccezioni valutate di volta in volta dall'Autorità marittima, non è consentito effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte alle unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotti potranno essere autorizzate, solo in via residuale, ovvero solo nel caso in cui il servizio di bunkeraggio non possa essere effettuato con modalità diverse (a mezzo impianti fissi) per:

- mancanza di prodotto all'impianto fisso;
- chiusura o avaria dell'impianto;
- eccessivo pescaggio dell'unità e, in generale, in tutte le ipotesi in cui l'unità da rifornire, per tipologia, dimensioni e caratteristiche, non possa accedere in sicurezza ad uno degli impianti fissi di erogazione carburante disponibili in porto.

Al verificarsi di una delle condizioni di cui al precedente punto, le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte, devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità marittima, previa acquisizione del parere dei Vigili del Fuoco, al fine di garantire le prioritarie prerogative di sicurezza.

In tal circostanza il comandante dell'unità ovvero il raccomandatario marittimo, l'agenzia marittima, deve presentare un'istanza *ad hoc*, come meglio delineato al successivo *articolo 22*.

L'impiego di autobotte per il rifornimento di carburante alle navi è consentito esclusivamente presso la banchina n° 11 del porto di Fano.

**Articolo 14**  
(Vigilanza a terra)

Prima di dare inizio alle operazioni di bunkeraggio:

- deve essere assicurata sul posto la presenza di un apposito servizio di vigilanza antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero di Guardia ai Fuochi abilitata, con numero minimo di due unità, fissato dallo stesso Comando all'atto della valutazione della richiesta di bunkeraggio di cui al successivo *articolo 23* da parte dell'utente; per operazioni di particolare complessità, sentita la Commissione locale ex *art. 48 del Regolamento al Codice della Navigazione*, potranno essere richiesti diversi criteri di composizione della squadra.
- qualora presso il punto di rifornimento non sia disponibile/operativo l' impianto antincendio portuale, a giudizio dello stesso Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la squadra antincendio deve essere dotata di automezzo antincendio (motopompa).
- qualora la sorveglianza sia espletata da personale abilitato quale "guardia ai fuochi", nel numero che sarà di volta in volta determinato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco al momento della valutazione della richiesta di cui al precedente primo punto, anche questa deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichetta di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata delle attrezzature nonché del materiale per l' erogazione di schiuma.
- il servizio di vigilanza a terra deve essere reso, con relativo onere di spesa, a cura del richiedente.

**Articolo 15**  
(Prescrizioni particolari per il rifornimento a mezzo autobotte)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il bunkeraggio con autobotte deve essere effettuato osservando i seguenti ulteriori obblighi e prescrizioni:

**a. obblighi per la ditta rifornitrice**

1. Prima dell'inizio delle operazioni, il conducente dell'autobotte deve verificare che sussistano le condizioni per operare in sicurezza, compilando apposita *check – list* (modello in *allegato 1*) e consegnandone copia all'Autorità marittima. Qualora non vi fossero tutte le condizioni di sicurezza, il conducente non deve iniziare le operazioni di rifornimento, informando di ciò l'Ufficio Circondariale marittimo di Fano.
2. La quantità massima di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per singola operazione.
3. Le autobotti e gli eventuali rimorchi devono entrare all'interno degli ambiti portuali solo quando la nave da rifornire è pronta a ricevere il bunker.

4. L'autobotte, con eventuale rimorchio, deve lasciare il porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento.
5. In caso di rifornimento con più autobotti, quest'ultime, con gli eventuali rimorchi, devono entrare all'interno degli ambiti portuali una per volta, nell'orario indicato nella relativa autorizzazione e mai, in ogni caso, se la precedente autobotte impegnata nello stesso rifornimento non è già uscita dal porto.
6. Per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave e all'autobotte, per un raggio di mt. 20, non devono essere presenti altri automezzi o persone estranee; la zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata, a cura dell'operatore, con cartelli indicanti "Bunkeraggio/rifornimento in corso, VIETATO transitare, fumare e fare uso di fiamme libere", nonché sottoposta a vigilanza continua.
7. Tra la nave e l'autobotte deve essere stabilita l'equipollenza elettrica, attraverso idonei collegamenti di massa.
8. Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge richiamati nel precedente *articolo 10*, di adeguata lunghezza e con innesti a tenuta stagna.
9. Nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la durata del medesimo, sia a terra che a mare, non devono essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o comunque che possano generare scintille e/o calore.
10. Nei pressi delle manichette impiegate nel rifornimento devono essere collocati, a cura della ditta fornitrice del bunker, un estintore a schiuma carrellato di almeno 50 Kg ovvero un numero di estintori a schiuma della capacità complessiva non inferiore a litri 20 o di corrispondente efficacia (estintori a polvere) ed un contenitore di sabbia umida con attrezzi per lo spandimento, nonché attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne/fogli oleoassorbenti).
11. Il conducente dell'autobotte deve sempre rimanere presso il luogo dell'operazione, per tutta la durata della medesima, pronto ad attuare, con immediatezza, tutti i provvedimenti utili a fronteggiare ogni eventuale emergenza.
12. In caso di pericolo di incendio e di inquinamento, le operazioni devono essere immediatamente sospese e deve essere informata l'Autorità marittima.
13. Le autobotti e i loro rimorchi devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili.

14. Le autobotti (motrici e rimorchi), oltre che essere rispondenti ai requisiti costruttivi di sicurezza stabiliti dalle vigenti norme tecniche, devono essere dotate di:
- reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore;
  - adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche;
  - paglietti vegetali da sistemare, ove necessario, sotto i giunti metallici delle manichette;
  - pompa antideflagrante, qualora il rifornimento venga effettuato con l'impiego della pompa dell'autobotte;
  - almeno due apparecchiature portatili di estinzione di sufficiente capacità, idonee a combattere l'eventuale incendio del carico e del veicolo.
15. Il rifornimento di olii lubrificanti a mezzo autobotti e/o distributori mobili è subordinato alle stesse prescrizioni del rifornimento di combustibili, tranne che per il servizio di vigilanza antincendio, che può essere assicurato da idoneo personale di bordo, ove presente.

**b. obblighi per la nave**

1. Prima dell'inizio delle operazioni, il comandante della nave o un ufficiale da lui designato deve verificare che sussistano le condizioni per operare in sicurezza, compilando apposita *check – list* (modello in *allegato 2*) e consegnandone copia all'Autorità marittima. Qualora non vi fossero tutte le condizioni di sicurezza, il comandante non deve iniziare le operazioni informando di ciò l'Ufficio Circondariale marittimo di Fano.
2. L'operazione deve avvenire sotto il diretto controllo del comandante della nave o di un ufficiale all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento.
3. E' vietato rifornire serbatoi/contenitori diversi da quelli in dotazione dell'unità ed è altresì vietato effettuare travasi di carburante da contenitori di qualsiasi genere.
4. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio, da parte del personale di bordo, nonché un servizio antinquinamento come indicato nel precedente *articolo 7*.
5. Le operazioni di bunkeraggio non possono essere effettuate in concomitanza dello svolgimento di altre operazioni commerciali.
6. Il comando di bordo deve, inoltre, curare che:
  - sia esposta a riva la bandiera "B" del *Codice Internazionale dei Segnali*;
  - sia esposto in testa d'albero un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro d'orizzonte (360°), qualora le operazioni siano state espressamente autorizzate a protrarsi in ore notturne ovvero in caso di scarsa visibilità;
  - i fumaioli dei locali macchina e cucina siano provvisti di parascintille o, in mancanza siano lasciati spenti per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio;

- sia rispettato il divieto di fumare nei ponti superiori;
- sia osservato il divieto di usare fiamme libere di qualsiasi natura, compiere operazioni che possono dar luogo a scintille/ incendi;
- gli ombrinali e le altre aperture in coperta siano mantenute in posizione di chiusura.

## **TITOLO IV**

### **RIFORNIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA**

#### **Articolo 16**

*(Limitazioni generali del prodotto)*

Le operazioni di rifornimento a mezzo distributori fissi sono consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, superiore/uguale a 60°C.

I distributori automatici fissi, come definiti dal *Decreto legislativo n. 32 del 1998*, atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto, qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità anche inferiore a 60°C.

#### **Articolo 17**

*(Generalità ed altre prescrizioni)*

Il rifornimento di carburante alle navi e/o unità in genere, effettuato a mezzo degli impianti automatici fissi di distribuzione, è consentito, di massima, nelle sole ore diurne.

Il titolare dell'impianto deve assicurare i servizi per la prevenzione antincendio/antiquinamento, e la predisposizione di idonei presidi per tali finalità di sicurezza.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il bunkeraggio a mezzo distributori fissi in banchina deve essere effettuato osservando i seguenti ulteriori obblighi e prescrizioni:

#### **a. obblighi per il titolare dell'impianto di distribuzione**

1. I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero degli Interni in ottemperanza al titolo I punto XVII del "*Decreto Ministeriale 31 luglio 1934*", e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al "*Decreto del Ministero dell' Ambiente in data 16 maggio 1996*", e successivo "*Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori n. 76 in data 20 gennaio 1999*" del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute.
2. Le manichette devono essere integre e sempre in perfette condizioni di impiego, per evitare qualsiasi spandimento.
3. Durante lo svolgimento delle operazioni, l'addetto al distributore deve tenere pronti all'uso i mezzi di estinzione incendi prescritti dal "*Decreto Ministeriale 31 luglio 1934*".

4. Gli addetti ai distributori automatici devono accertarsi che persone estranee non si avvicinino con sigarette accese, o con altri fuochi/fiamme libere che possano compromettere la sicurezza delle operazioni.
5. L'erogazione non deve essere effettuata a più unità contemporaneamente.
6. È fatto divieto di procedere all'erogazione del carburante con nave e/o unità a pacchetto con altra nave unità.
7. Tra l'unità in fase di rifornimento e le altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze, deve essere lasciata una zona franca di almeno metri 6.
8. Con esclusione di quelle riguardanti la benzina, le operazioni di rifornimento dei pescherecci presso il distributore installato alla banchina n° 8, possono essere effettuate anche con nave ormeggiata di punta e affiancata ad altre unità (non destinatarie del prodotto combustibile), sempreché le unità limitrofe adottino comunque un servizio di vigilanza antincendio/antiquinamento con il personale di bordo, mantenendo pronti all'uso idonei presidi rispettando le prescrizioni di cui alla successiva lettera b. del presente articolo.
9. Per tutta la durata delle operazioni di bunkeraggio ed entro un raggio di metri 20 (venti) dalla zona del rifornimento, a terra ed in mare non devono essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura e, in ogni caso, non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille.
10. In caso di pericolo di incendio e/o di inquinamento, le operazioni devono essere immediatamente sospese e deve essere informata l'Autorità marittima;

**b. obblighi per la nave**

1. Tranne nei casi di cui al punto n° 8 della precedente lettera "a", l'operazione di bunkeraggio devono essere effettuate con la nave affiancata in banchina, mantenendo i motori spenti e ogni altro sistema di propulsione che non sia dotato di parascintille allo scarico.
2. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed inquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronte all'uso tutte le dotazione previste al primo capoverso del precedente *articolo 7*. La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.
3. Dopo ogni operazione di rifornimento, prima di riavviare i motori è fatto obbligo al comandante dell'unità di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi sia il vano apparato motore.

4. Il comandante dell'unità rifornita ha l'obbligo di far rispettare il divieto di fumo a chiunque si trovi a bordo durante le operazioni.
5. Gli ombrinali e le altre aperture in coperta all'altezza del trincarino devono essere mantenute in posizione di chiusura.
6. L'equipaggio deve in qualsiasi momento essere pronto ad eseguire eventuali manovre di emergenza per il movimento dell'unità dalla banchina.

### **Articolo 18**

*(Dotazioni dei distributori automatici fissi)*

Ciascun distributore deve essere provvisto delle dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione della prevenzione degli incendi, rilasciata dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché di altre eventualmente prescritte dalla locale Commissione di cui all'articolo 48 del *Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione*.

In particolare, ogni distributore deve essere dotato di:

- cartelli con la scritta appariscente "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE" (almeno due per ogni distributore), esposti in maniera ben visibile;
- estintori a schiuma della capacità complessiva non inferiore a litri 20 o di corrispondente efficacia (estintori a polvere) e comunque di adeguata capacità estinguente in relazione all'impianto;
- n° 2 (due) secchi di sabbia umida da kg. 20 (venti) ciascuno;
- recipienti idonei ad accogliere eventuali colaggi;
- congruo numero di sacchetti di sabbia;
- una quantità congrua di materiale oleoassorbente di tipo approvato e relative attrezzature di raccolta, per la bonifica delle acque eventualmente inquinate;
- apposito cartello riportante il recapito telefonico ove è prontamente reperibile il responsabile, incluso il recapito ove sono custodite le dotazioni antinquinamento durante il periodo di chiusura, nonché i numeri di emergenza dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità Marittima.

### **Articolo 19**

*(Rifornimento dei distributori fissi)*

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, nel rispetto delle condizioni previste dal "*Decreto Ministeriale 31 luglio 1934*" e ss.mm./ii..

La zona circostante l'area del travaso deve essere delimitata con una recinzione, su cui devono essere apposti cartelli recanti la scritta "rifornimento in corso, VIETATO transitare, fumare e fare uso di fiamme libere", in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee. Qualora siano utilizzate transenne mobili, l'area deve essere di ampiezza non inferiore a 20 metri, segnalata con cartelli riportanti la medesima dicitura di avviso di pericolo.

In prossimità dell'area interessata dal rifornimento, il titolare dell'impianto deve posizionare estintori a schiuma della capacità complessiva non inferiore a litri 20 o di corrispondente efficacia (estintori a polvere), ed un contenitore di sabbia umida con attrezzi per lo spandimento, nonché attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne/fogli oleoassorbenti).

Prima che l'autobotte entri nel porto, il titolare dell'impianto fisso deve dare preventivo avviso del rifornimento all'Autorità marittima, utilizzando l' apposita comunicazione (*allegato 3*).

Ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, deve immediatamente lasciare il porto dopo aver effettuato il rifornimento.

### **Articolo 20**

*(Certificazione tecnica dei distributori fissi)*

Fermo restando il possesso della concessione demaniale marittima di cui al precedente *articolo 4*, gli impianti fissi di distribuzione carburante non possono essere posti in esercizio o proseguire nell'attività se non siano in possesso dei certificati di collaudo iniziale e di ispezione triennale, di cui agli articoli 48 e 49 del *Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione*, in regolare corso di validità.

## **TITOLO V AUTORIZZAZIONI**

### **Articolo 21**

*(Obblighi generali)*

Per poter effettuare il rifornimento di combustibili liquidi a mezzo autobotte è necessaria, di volta in volta, la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima locale. Tale autorizzazione non è richiesta per i rifornimenti effettuati presso gli impianti fissi, ovvero distributori automatici fissi/stazioni di servizio come definiti dal *Decreto Legislativo n. 32 in data 11 febbraio 1998*.

### **Articolo 22**

*(Procedura autorizzativa)*

Fermo restando le ulteriori prescrizioni da osservare, di cui al successivo *articolo 23*, per quanto attiene all'organizzazione del servizio di vigilanza a terra, previsto nel caso di bunkeraggio con autobotte, la richiesta di autorizzazione al bunkeraggio deve essere presentata, con almeno 24 ore di anticipo all'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, (48 ore prima, in caso di interposizione di giorno festivo).

Tale richiesta deve essere presentata in duplice copia di cui una in bollo come da facsimile in *allegato 4*.

Il nulla osta dovrà essere controfirmato per presa visione e accettazione delle prescrizioni, dal comando nave e dal conducente del veicolo.

### **Articolo 23**

*(Procedura per l'attivazione del servizio di vigilanza a terra nel caso di bunkeraggi con autobotte)*

Il servizio di sorveglianza/vigilanza a terra deve essere richiesto, dal comandante/armatore/raccomandatario marittimo della nave direttamente al Corpo Nazionale Vigili del fuoco e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro, con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato.

Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Pesaro disporrà il numero dei componenti della squadra di vigilanza a terra, specificando altresì se questa dovrà essere con automezzo antincendio.

In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Pesaro darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità marittima locale, che provvederà quindi a disporre la presenza, per lo stesso scopo, di Guardia fuochi abilitati nel numero, e con i mezzi, disposti dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.

## **TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Articolo 24**

*(Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi)*

Qualsiasi mezzo navale che si trovi a manovrare in vicinanza di navi/unità interessate in operazioni di bunkeraggio, deve procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso, avendo cura di mantenere la massima distanza possibile o, comunque, la debita distanza di sicurezza (non meno di 20 metri).

### **Articolo 25**

*(Disposizioni finali)*

Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento saranno valutate, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, sulla scorta delle normative/disposizioni vigenti in materia, nonché sentiti i pareri degli Enti/Amministrazioni ritenuti/e competenti ad esprimersi in merito.

L'Autorità marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre inoltre tutte quelle ulteriori prescrizioni ritenute necessarie e indispensabili allo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Fano, \_\_\_\_\_

Il Capo del Circondario marittimo  
T.V. (CP) Fabrizio MARILLI

## CHEK LIST OPERAZIONE BUNKERAGGIO - AUTOBOTTE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ conducente dell'autobotte della società/ditta \_\_\_\_\_ dichiara di:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | conoscere il " <i>Regolamento delle operazioni di bunkeraggio</i> " del porto di Fano, approvato con Ordinanza n. _____ in data _____, e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 2  | aver concordato con il comandante della nave o con l'ufficiale da lui designato, la velocità di pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza, nonché instaurato un continuo contatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 3  | aver transennato la zona a terra per un raggio di 20 metri e aver apposto cartelli con la dicitura "Bunkeraggio/rifornimento in corso, VIETATO transitare, fumare e fare uso di fiamme libere"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 4  | aver verificato che nella zona interessata non sono in corso lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o calore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 5  | aver munito l'autobotte di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore;</li> <li>▪ adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche;</li> <li>▪ paglietti vegetali da sistemare, ove necessario, sotto i giunti metallici delle manichette;</li> <li>▪ pompa antideflagrante qualora il rifornimento venga effettuato con l'impiego della pompa dell'autobotte;</li> <li>▪ almeno due apparecchiature portatili di estinzione di sufficiente capacità.</li> </ul> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 6  | aver verificato che le tubazioni sono in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 7  | aver verificato che tra l'autobotte e la nave sia stata stabilita equipollenza elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 8  | aver collocato, nei pressi delle manichette, un estintore a schiuma carrellato di almeno 50 Kg ovvero un numero di estintori a schiuma della capacità complessiva non inferiore a litri 20 o di corrispondente efficacia (estintori a polvere) ed un contenitore di sabbia umida con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa, nonché attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne/fogli oleoassorbenti);                                                                                                    | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 9  | di aver verificato che l'illuminazione non sia inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 10 | effettuare, per tutta la durata del rifornimento, un continuo servizio di vigilanza antinquinamento, con particolare attenzione alla murata ove avviene l'attacco delle manichette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |

Pertanto, avendo verificato le condizioni di sicurezza di cui sopra, dichiara di aver iniziato il bunkeraggio il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ come da autorizzazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dell'Ufficio Circondariale marittimo di Fano.

Fano, \_\_\_\_\_

Firma

VISTO:

Ufficio Circondariale marittimo

Il Nostromo del porto

\_\_\_\_\_

**CHEK LIST OPERAZIONE BUNKERAGGIO – NAVE DA RIFORNIRE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ comandante/ufficiale designato della nave \_\_\_\_\_, quale responsabile della direzione delle operazioni di bunkeraggio nel porto di Fano il giorno \_\_\_\_\_ dichiara:

|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | di conoscere il “ <i>Regolamento delle operazioni di bunkeraggio</i> ” del porto di Fano, approvato con Ordinanza n. ____ in data _____, e di aver verificato l’attuazione delle prescrizioni in esso previste. | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 2  | di aver concordato con il conducente dell’autobotte la velocità di pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l’arresto di emergenza, nonché instaurato un continuo contatto.  | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 3  | che la nave non sta effettuando e non effettuerà operazioni commerciali durante il bunkeraggio.                                                                                                                 | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 4  | che è stata stabilita equipollenza elettrica con l’autobotte.                                                                                                                                                   | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 5  | di aver approntato i mezzi antincendio e il preposto personale di bordo per intervenire in caso di emergenza                                                                                                    | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 6  | di aver predisposto, per tutta la durata del rifornimento, un continuo servizio di vigilanza antinquinamento, con particolare attenzione alla murata ove avviene l’attacco delle manichette.                    | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 7  | di aver innalzato a riva la bandiera “B” del <i>Codice Internazionale dei Segnali</i> .                                                                                                                         | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 8  | che i fumaioili dei locali macchina e cucina sono provvisti di parascintille.                                                                                                                                   | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 9  | che i fumaioili dei locali macchina e cucina sono siano lasciati spenti per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio.                                                         | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 10 | che a bordo è rispettato il divieto di fumare nei ponti superiori.                                                                                                                                              | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 11 | che gli ombrinali e le altre aperture in coperta sono mantenute in posizione di chiusura.                                                                                                                       | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |
| 12 | che a bordo della nave non sono in corso lavori che possano generare scintille o calore                                                                                                                         | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/> |

Pertanto, avendo verificato le condizioni di sicurezza di cui sopra, dichiara di potersi procedere all’avvio delle operazioni di bunkeraggio come da autorizzazione n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dell’Ufficio Circondariale marittimo di Fano.

Fano, \_\_\_\_\_

Il comandante della nave/Ufficiale designato

\_\_\_\_\_

VISTO:

Ufficio Circondariale marittimo

Il Nostromo del porto

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, titolare dell'impianto  
fisso \_\_\_\_\_, sito alla banchina n. \_\_\_\_\_ del  
porto di Fano,

### C O M U N I C A

Che il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ avverrà il rifornimento di  
\_\_\_\_\_ nei depositi interrati di questo impianto, a mezzo di  
\_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_.

Dichiaro inoltre che:

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute del *Regolamento delle operazioni di bunkeraggio* del porto di Fano;
- di aver predisposto idonee misure di sicurezza delimitando la zona circostante l'area del travaso con una recinzione, per un'ampiezza non inferiore a 20 metri, e sistemato cartelli recanti la scritta "rifornimento in corso, VIETATO transitare, fumare e fare uso di fiamme libere".
- di provvedere al posizionamento di estintori a schiuma della capacità complessiva non inferiore a litri 20 o di corrispondente efficacia (estintori a polvere); di un contenitore di sabbia umida con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa, nonché di attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne/fogli oleoassorbenti);

Fano,

Il Titolare dell'impianto

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma leggibile)

Bollo da  
16,00  
Euro

**Allegato 04**  
al Regolamento delle operazioni di bunkeraggio del porto di Fano

## RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

All' Ufficio Circondariale marittimo  
E.O. Tecnica  
Fano

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di comandante/raccomandatario marittimo della nave adibita al servizio di \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_, ormeggiata presso la banchina n. \_\_\_\_\_ del porto di Fano/prevista arrivare il giorno \_\_\_\_\_ (depennare la voce che non interessa),

### C H I E D E

l'autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte per il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ a favore della predetta nave, affidandone lo svolgimento alla Ditta \_\_\_\_\_.

Dichiara inoltre:

- che il servizio di vigilanza a terra verrà espletato da personale del Comando Vigili del fuoco di \_\_\_\_\_/Guardia fuochi (depennare la voce che non interessa).

Fano,

Il Raccomandatario marittimo

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma leggibile)

---

### DICHIARAZIONE DELLA DITTA RIFORNITRICE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ titolare della Ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, avendo conoscenza delle vigenti norme in materia di bunkeraggio e di sicurezza per il porto di Fano, dichiara che il prodotto da fornire è:

|   | prodotto | tonnellate | densità | viscosità | punto infiammabilità |
|---|----------|------------|---------|-----------|----------------------|
| 1 |          |            |         |           |                      |
| 2 |          |            |         |           |                      |

Dichiara, inoltre:

- che la Ditta fornitrice ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività alla Capitaneria di porto di Pesaro;
- che l'autobotte (motrice e rimorchio) impiegata è rispondente alle modalità costruttive richieste dalle norme dell'Associazione nazionale controllo combustibili e dall'Ispettorato della Motorizzazione civile, nonché di quelle contenute nel *Decreto Ministeriale 31 luglio 1934* e ss.mm./ii., ed è in possesso di tutte le necessarie certificazioni per il trasporto di liquidi combustibili;
- che l'autista è stato portato a conoscenza delle norme del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio del porto di Fano, ed è stato indottrinato circa le proprie competenze/responsabilità.

Fano,

La Ditta rifornitrice

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma leggibile)

# **REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO**

## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I – GENERALITA'**

- Articolo 1 – Campo di applicazione;
- Articolo 2 – Definizioni;
- Articolo 3 – Modalità di bunkeraggio;
- Articolo 4 – Soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di rifornimento;
- Articolo 5 – Esenzioni;

### **TITOLO II – NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO**

- Articolo 6 – Illuminazione;
- Articolo 7 – Inquinamento;
- Articolo 8 – Condizioni metereologiche;
- Articolo 9 – Disposizioni generali;
- Articolo 10 – Caratteristiche delle manichette;
- Articolo 11 – Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio;

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO MEDIANTE AUTOBOTTI**

- Articolo 12 – Requisiti delle autobotti;
- Articolo 13 – Condizioni e banchine/approdi idonei allo svolgimento delle operazioni a mezzo autobotti;
- Articolo 14 – Vigilanza a terra;
- Articolo 15 – Prescrizioni particolari per il rifornimento a mezzo autobotte;

### **TITOLO IV – RIFORNIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA**

- Articolo 16 – Limitazioni generali del prodotto;
- Articolo 17 – Generalità ed altre prescrizioni;
- Articolo 18 – Dotazioni dei distributori automatici fissi;
- Articolo 19 – Rifornimento dei distributori fissi;
- Articolo 20 – Certificazione tecnica dei distributori fissi;

### **TITOLO VI – AUTORIZZAZIONI**

- Articolo 21 – Obblighi generali;
- Articolo 22 – Procedura autorizzativa;
- Articolo 23 – Procedura per l'attivazione del servizio di vigilanza a terra nel caso di bunkeraggi con autobotte;

### **TITOLO VIII – ALTRE DISPOSIZIONI**

- Articolo 24 – Prescrizioni di attenzione alla manovra di altre navi;
- Articolo 25 – Disposizioni finali.

**REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI**

| <b>N.</b> | <b>FIRMA DI CHI ESEGUE LA VARIANTE</b> | <b>DATA</b> |
|-----------|----------------------------------------|-------------|
| <b>1</b>  |                                        |             |
| <b>2</b>  |                                        |             |
| <b>3</b>  |                                        |             |
| <b>4</b>  |                                        |             |
| <b>5</b>  |                                        |             |
| <b>6</b>  |                                        |             |
| <b>7</b>  |                                        |             |
| <b>8</b>  |                                        |             |
| <b>9</b>  |                                        |             |
| <b>10</b> |                                        |             |

